



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	URBANO	AMEDEO	Presidente
☐	CASCIARO	SALVATORE	Relatore
☐	VENTURA	FRANCESCO SAVERIO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 525/14
depositato il 19/02/2014

- avverso la sentenza n. 95/6/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BARI
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI

proposto dal ricorrente:

difeso da:

LA SCALA AVV. ANTONIO MARIA
VIA MELO 205 70121 BARI BA

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n°	IRES-ALTRO 2005
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°	IVA-ALTRO 2005
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°	IRAP 2005
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°	IRES-ALTRO 2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°	IVA-ALTRO 2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°	IRAP 2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°	VA-ALTRO 2007

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 525/14

UDIENZA DEL

06/03/2015 ore 09:30

SENTENZA

N°

525/11/2015

PRONUNCIATA IL:

6 MAR. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12 MAR. 2015

Il Segretario

Copia Relata
ESCLUSIVAMENTE PER USO STUDIO

Svolgimento del processo

Con autonomi ricorsi del 7.1.2013 (poi riuniti per connessione soggettiva) la persona del suo legale rappresentante, impugnò gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale BAT nn. dell'8.10.2012, notificati in data 15.10.2012, con cui l'A.F. -a seguito di PVC della GdF di Trani datato 11.6.2012 e connessa rideterminazione induttiva del reddito societario- disponeva a) la rettifica, per l'anno d'imposta 2005, della dichiarazione Modello Unico 2006, accertando maggiori imposte dovute di €. 132.000,00 a fini IRES (reddito imponibile da €.68.467,00 a €. 468.467,00), €. 17.000,00 a fini IRAP (valore della produzione da €. 519.341,00 a €. 919.341,00) e €. 40.000,00 a fini IVA (volume d'affari da €. 2.845.988,00 a €. 3.245.988,00), b) la rettifica, per l'anno d'imposta 2006, della dichiarazione Modello Unico 2007, accertando maggiori imposte dovute di €.218.179,00 a fini IRES (reddito imponibile da €. 62.006,00 a €. 723.155,00), €. 28.099,00 a fini IRAP (valore della produzione da €. 567.624,00 a €. 723.155,00) e €. 66.155,00 a fini IVA (volume d'affari da €. 2.643.337,00 a €. 3.304.486,00) e c) la rettifica, per l'anno d'imposta 2007, della dichiarazione annuale a fini IVA, accertando una maggiore imposta dovuta di €. 180.000,00, il tutto oltre interessi e sanzioni.

Nello specifico, il ricorrente -pur eccependo vari profili di illegittimità, anche nel merito, dei provvedimenti impugnati- chiese di dichiarare: 1) l'intempestività degli avvisi di accertamento nn., per essere l'A.F. decaduta dai termini di cui all'art. 43, co. 1, DPR n.600/1973 e per non essere applicabile al caso di specie l'art. 37, co. 24, 25 e 26, D.L.n.223/2006 (raddoppio dei termini d'accertamento fiscale), e ciò stante l'omessa violazione dell'art. 4 D. Lgs. n.74/2000 (che esige, per la configurabilità del reato, un'evasione d'imposta superiore ad €. 103.291,38 e, dunque, maggiore di quella contestata al ricorrente), da cui l'insussistenza dell'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.; 2) la nullità dell'avviso di accertamento n. per mancanza assoluta di motivazione e per omessa allegazione del PVC, in violazione degli artt. 56 DPR n.633/72, art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L.n.241/1990.

Nelle proprie controdeduzioni difensive, l'ADE -evidenziata l'estraneità dei proli di merito al *thema decidendum* delineato dal ricorrente, profili di cui eccepi, in ogni caso, l'infondatezza- rilevò

la legittimità del raddoppio dei termini d'accertamento con riferimento agli avvisi nn. (essendo l'art. 37, co. 24, 25 e 26, D.L. n.223/2006 norma costituzionalmente legittima) e l'insussistenza di qualsivoglia vizio di motivazione dell'avviso n (posta la conoscenza, da parte del ricorrente, del PVC contestato), chiedendo, pertanto, l'integrale rigetto dei ricorsi *ex adverso* proposti.

Quindi, con sentenza n. 95.06.13 del 16.5.2013 la CTP di Bari rigettò i ricorsi della dando atto della natura solo procedurale delle eccezioni mosse (e, in ogni caso, della legittimità nel merito degli accertamenti condotti dall'A.F.) e dell'infondatezza delle medesime; in particolare, la stessa CTP motivò tale rigetto in ragione a) della legittimità costituzionale dell'art. 37, co. 24, 25 e 26, D.L. n.223/2006 e b) del corretto adempimento, negli atti per cui è causa, dell'obbligo di motivazione previsto dagli artt. 56 DPR n.633/72, art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. n.241/1990.

Ebbene, avverso tale statuizione ha interposto gravame la chiedendo, in riforma e/o annullamento della stessa, che "...gli avvisi di accertamento originariamente impugnati vengano dichiarati "nulli" ".

Nel contraddittorio con la Agenzia delle Entrate -che ha chiesto, nelle proprie controdeduzioni difensive, la reiezione dell'avverso gravame- la Commissione ha, all'esito della discussione in pubblica udienza, trattenuto infine la causa in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente all'esame dei motivi di gravame, giova evidenziare che, stante la difformità delle censure in origine formulate avverso gli impugnati avvisi d'accertamento (concernenti, per gli avvisi nn. l'intempestività degli stessi, e per il

il relativo difetto di motivazione), la fondatezza dei singoli "motivi" d'appello dovrà valutarsi autonomamente rispetto ai due noverì di provvedimenti richiamati (e tanto pur in assenza di un chiaro distinguo nella sentenza appellata, oltre che nell'enucleazione degli stessi motivi di gravame).



Tanto premesso, il primo e il secondo "motivo" d'appello meritano trattazione congiunta, vertendo entrambi sulla mancata verifica, da parte dei giudici di dei presupposti per l'adozione degli avvisi di accertamento di cui trattasi.

Nello specifico, con il primo "motivo" d'appello la si duole dell'omessa pronuncia "...su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza". "punti decisivi" individuati nella verifica della sussistenza, in riferimento al caso di specie, dei presupposti per l'accertamento induttivo del reddito di cui all'art. 39, co.1, lett d, DPR 600/73 ed all'art. 54 DPR n. 633/1972.

Con il secondo "motivo" di gravame, l'appellante deduce poi l'insufficienza dell'attività istruttoria espletata, sia in sede amministrativa che contenziosa, per l'accertamento delle violazioni contestate, rilevando che gli stessi giudici di "...non si sono pronunciati sull'omessa esecuzione dell'autonoma attività accertativa dell'appellato", onde le determinazioni assunte si baserebbero sulla mera allegazione del PVC redatto dalla GdF di Trani, di per se inidoneo a fornire presunzioni "gravi, precise e concordanti" a norma dell'art. 39, co.1, lett d, DPR 600/73 e dell'art. 54 DPR n. 633/1972.

Il primo e il secondo "motivo" sono infondati.

Come sopra evidenziato, nel primo giudizio l'odierno appellante chiedeva, infatti, la sola verifica dell'intempestività degli avvisi di accertamento nn e della "nullità" per carenza di motivazione dell'avviso di accertamento n. sicché chiaramente estranei al *thema decidendum* delineato s'appalesano i profili di legittimità in questa sede censurati (non rilevando sul punto le eventuali deduzioni formulate ma non concretate in un'espressa domanda di accertamento).

Ebbene, posto che la cognizione dei giudici è, come noto, limitata a norma dell'art. 112 c.p.c. (norma analogicamente applicabile anche al processo tributario), legittimo è, nel caso di specie, l'operato della CTP di Bari, non sussistendo il lamentato vizio di omessa pronuncia (peraltro si noti che le suddette richieste di accertamento, qualificandosi come "domande nuove" nel giudizio di appello, sarebbero in ogni caso inammissibili a norma dell'art. 57 D. Lgs. n.546/1992).



Venendo quindi al terzo e al quarto motivo di gravame, anche questi meritano trattazione congiunta, in quanto volti a censurare l'omessa verifica, da parte dei giudici di del difetto di motivazione dei provvedimenti amministrativi per cui è causa.

In particolare, con il terzo "motivo" d'appello la deduce l'omessa pronuncia "...sul difetto assoluto di carente motivazione e documentazione..." degli impugnati avvisi di accertamento, e ciò stante l'assenza di un adeguato compendio probatorio a loro supporto e, in particolare, la mancata verifica delle scritture contabili societarie.

Con il quarto motivo di gravame l'appellante si duole, invece, del difetto di pronuncia "...sull'omessa allegazione -agli avvisi impugnati- del PVC, del "nulla osta" dell'Autorità Giudiziaria e della "comunicazione della notizia di reato"..." e di ulteriori documenti richiamati a fondamento dell'operato amministrativo, con violazione dell'obbligo di motivazione gravante sull'A.F.; ancora, rileva la mancata produzione dei menzionati documenti, cui consegue l'impossibilità di una verifica giudiziale delle contestate violazioni.

Il terzo e il quarto "motivo" sono parimenti infondati, dovendo tuttavia distinguersi le ragioni di tale rigetto.

In riferimento agli avvisi di accertamento n. la verifica del corretto adempimento, da parte dell' ..., dell'obbligo di motivazione sulla stessa gravante (e dei connessi obblighi di allegazione) è estranea all'oggetto del giudizio di primo grado (ove l'odierno appellante chiedeva, come più volte evidenziato, il solo accertamento dell'intempestività di tali atti), sicché valgono in merito le considerazioni formulate in riferimento al primo e al secondo motivo di gravame, da intendersi qui integralmente richiamate (fermo restando, si noti, l'autonomo rilievo che l'omessa allegazione della denuncia penale assume per il raddoppio dei termini di accertamento, nel prosieguo considerato).

Per quanto concerne, invece, l'avviso di accertamento n., le censure in questione -pur astrattamente ammissibili, posto che il ricorrente già in primo grado chiedeva di "dichiarare nullo l'avviso di accertamento...per violazione delle disposizioni di cui all'art. 56 DPR n.633/72, art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L.n.241/1990 per la mancanza assoluta di motivazione e



l'omessa allegazione al predetto atto del processo verbale di constatazione..." (cfr. conclusione a pag. 3 ricorso del 10-12-2012)- risultano infondate nel merito.

L'art. 56 DPR n.633/1972 dispone, infatti, che *"...la motivazione dell'atto [di accertamento] deve indicare"* a pena di nullità *"i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale..."*.

In ordine al difetto di allegazione, la più recente giurisprudenza -pronunciando proprio sull'omessa allegazione del PVC- ha, in particolare, chiarito che *"...in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione..."* sicché deve ritenersi senza dubbio legittimo *"...l'atto impositivo motivato per relationem ad altro atto non allegato ma già conosciuto dal contribuente..."* (cit. Cass., ord. 15 aprile 2014, n.8704; in senso conforme v. Cass. 18073/2008).

Ebbene, nel caso di specie, la piena conoscenza da parte dell'appellante dei documenti di cui contesta l'omessa allegazione è, invero, provata dal fatto che la stessa produca, assieme ai ricorsi introduttivi del presente giudizio, tutti i predetti documenti (eccezion fatta per il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, la cui allegazione non è, tuttavia, richiesta a pena di nullità del provvedimento amministrativo).

Ad ulteriore riprova di tale conoscenza, si noti che l'omessa allegazione del PVC concerne, invero, il solo avviso di accertamento n. (notificato in data 15-10-2012), mentre copia del predetto documento è stata notificata (sempre in data del 15.10.2012) in allegato agli ulteriori provvedimenti in questa sede impugnati, sicché né è certa la conoscenza da parte dell'appellante; parimenti noti, sebbene non allegati all'avviso di accertamento *de quo*, sono d'altra parte i verbali di sommarie informazioni (poiché trattasi di dichiarazioni rese alla GdF di Trani dagli stessi legali rappresentanti della (onde la chiara notorietà del relativo contenuto) e



la cd. "prova regina" dell'accertamento in questione, ovvero il contratto preliminare di compravendita immobiliare del 2.3.2005 e la controscrittura del 7.11.2006, documenti che lo stesso appellante -oltre a produrre in giudizio- dichiara di aver esibito in occasione dell'ispezione giudiziale presso la sede societaria (cfr. p. 22, righe 10-11, del ricorso in appello).

Quanto premesso circa l'insussistenza del preteso vizio di allegazione consente, peraltro, di rilevare il pieno e corretto adempimento, da parte dell'odierna appellata, dell'obbligo di motivazione di cui agli art. 56 DPR n.633/1972, art. 7 D.L. n.221/2000 e art. 3 L. n.241/1990.

Infatti, nell'atto di accertamento di cui trattasi, l'appellata a) delinea chiaramente la situazione di fatto, b) individua la violazione contestata, c) fornisce, a riprova della sua fondatezza, svariati elementi -rinvenimento del contratto preliminare di compravendita immobiliare del 2.3.2005, della relativa controscrittura del 7.11.2006, esistenza di una parziale documentazione bancaria idonea ad avvalorare tale violazione (*id est*, n. 68 assegni), mancato riscontro delle somme controverse nella documentazione contabile societaria (esaminata dalla GdF in sede di ispezione con l'assistenza dello stesso -cfr. p.6 PVC dell'11.6.2012), natura confessoria (seppur non in senso tecnico) delle dichiarazioni rese alla GdF dai legali rappresentanti della che, nel loro insieme, costituiscono indizi "gravi, precisi e concordanti" dell'illecito fiscale *ex art.* 54 DPR n.633/1972, d) ridetermina il volume d'affari e la maggiore imposta dovuta a titolo di IVA, oltre interessi e sanzioni, a norma dell'art. 56 co. 2 DPR n.633/1972 (indicando, altresì, l'imponibile determinato dall'ufficio, l'aliquota, le detrazioni applicate e le ragioni per cui sono state ritenute applicabili le disposizioni del primo o del secondo comma dell'art. 55).

Alla luce di quanto fin qui dedotto, va esclusa la sussistenza del lamentato vizio di motivazione, in senso proprio o *per relationem*, dell'avviso di accertamento cui consegue la reiezione dell'esaminando motivo di gravame.

Infine, con il quinto e ultimo "motivo" d'appello la censura l'omessa pronuncia dei giudici di "...sui termini di decadenza per l'espletamento dell'azione accertatrice ed ammontare della presunta imposta evasa inferiore al limite previsto...", avendo l'A.F. ommesso di considerare, nella determinazione dell'imposta dovuta, i maggiori costi sostenuti per il



conseguimento dei maggiori ricavi, onde l'insussistenza dell'ipotesi di reato di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 74/2000, con conseguente illegittima applicazione dell'art. 37, co. 24, 25 e 26, D.L. n.223/2006.

Il "motivo" è infondato in riferimento all'avviso di accertamento n

La censura in parola esula, infatti, dal *thema decidendum* delineato dall'originaria impugnazione del predetto provvedimento (*id est*, difetto di motivazione), talché legittima s'appalesa sul punto la pronuncia di prime cure (valgano qui le considerazioni rese in riferimento al primo e al secondo motivo d'appello, da intendersi in toto richiamate).

Lo stesso "motivo" è, di contro, fondato in riferimento agli avvisi di accertamento nn.

Sul punto irrilevanti risultano, anzitutto, le contestate violazioni a fini IRAP. Infatti, differendo la stessa IRAP dalle imposte sui redditi in senso tecnico, l'eventuale accertamento di infrazioni concernenti tale imposta non comporta in ogni caso obbligo di denuncia penale (così come si evince dal dettato normativo dell'art. 4 D.Lgs. n.74/2000, che incrimina chi "...*al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto...*" -cfr. Cass. Pen., sentenza 22 marzo 2013, n.11147; in senso conforme si v. anche CTP di Milano sentenza 255/30/2014), donde l'illegittimità del raddoppio dei termini per l'accertamento delle maggiori imposte dovute a tale titolo.

Per quanto concerne, invece, le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'art. 43, co. 3, DPR n.600/1973 e dall'art. 57, co. 3, DPR n.633/1972, come modificati dall'art. 37, co. 24, 25 e 26, D.L. n.223/2006, dispongono che "*in caso di violazione [fiscale] che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.L. 74/2000, i termini di cui ai commi precedenti -id est, ed. termini brevi per l'accertamento, che decadono al 31.12 del 4° o 5° anno successivo alla presentazione della dichiarazione- sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione*".

Per quanto in questa sede di rilievo, la Corte Costituzionale ha chiarito che il raddoppio dei termini d'accertamento richiede solo l'obiettivo riscontrabilità, da parte di un pubblico ufficiale, degli elementi richiesti dall'art. 331 c.p.p. per l'insorgenza dell'obbligo di denuncia penale; al contempo, la stessa Corte ha tuttavia precisato che, se richiesto dal contribuente in sede d'impugnazione, "*...il giudice tributario dovrà controllare...la sussistenza dei presupposti*



sez. n. 11

dell'obbligo di denuncia, compiendo al riguardo una valutazione ora per allora (cosiddetta "prognosi postuma") circa la loro ricorrenza" e che, in tali ipotesi, grava sull'A.F. il relativo onere probatorio (cfr. Corte Cost., ord. del 25 luglio 2011, n.247).

Sul punto la giurisprudenza di merito ha, poi, chiarito che -fermo restando la legittimità del raddoppio dei termini anche in presenza del solo obbligo di denuncia o della mera *notitia criminis*- il controllo postumo circa la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia non può, nelle ipotesi in cui venga richiesto dal contribuente, prescindere dall'esame di una copia della denuncia presentata (essenziale per valutare la fondatezza o la pretestuosità dell'iniziativa assunta dal pubblico ufficiale), non essendo di contro sufficiente a tal fine la semplice enunciazione, nell'atto di accertamento e/o nel precedente processo verbale di constatazione, dell'inoltro della *notitia criminis* all'A.G. (cfr., ex multis, CTP di Milano, sentenza n. 414/49/2014; CTP di Milano, sentenza n. 255/30/2014; CTP di Brescia, sentenza del 10.4.2012, n. 40; CTP di Reggio Emilia, sentenza del 26.3.2012 n. 135; CTP di Milano, sentenza del 12.12.2011, n. 372; CTP di Milano n.230/40/2011).

Ebbene, nel caso di specie, l'ADE ha del tutto omesso di produrre in giudizio copia della denuncia in questione (di cui non è nemmeno chiaro l'effettivo deposito, pur essendo in ogni caso obbligo del pubblico ufficiale procedere alla sua pronta presentazione), limitandosi a richiamare l'enunciazione della *notia criminis* contenuta nel PVC dell'11.6.2012 (e a rilevare poi, in sede contenziosa, la legittimità costituzionale dell'art. 37, co. 24, 25 e 26, D.L. n.223/2006, invero mai contestata).

Alla luce di ciò, devono ritenersi, nel caso di specie, non provati i presupposti per il raddoppio dei termini d'accertamento (prova che incombe all'A.F. fornire), con conseguente applicazione degli ordinari termini quadriennali per l'accertamento.

Ne deriva l'intempestività -a fini IRAP, IRES e IVA- degli avvisi di accertamento n.TVS030301379 e n. TVS030301380 (poiché notificati in data 15.10.2012 e, quindi, successivamente alla scadenza dei termini brevi di decadenza, rispettivamente del 31.12.2010 e del 31.12.2011), che devono, per l'effetto, dichiararsi nulli a norma dell'art. 43, co. 2, DPR n.600/1973 e dell'art. 57, co. 2, DPR n.633/1972.



Ad abundantiam, non sembrano in ogni caso sussistere, per quanto valutabile in questa sede, i presupposti dell'obbligo di denuncia di cui all'art. 331 c.p.p. in riferimento al reato di dichiarazioni infedeli ex art. 4 D.l.gs. n.74/2000 (oggetto della richiamata *notitia criminis*).

A che sia integrata l'ipotesi di reato in questione è, infatti, necessario che l'imposta evasa superi una data soglia di punibilità, risultando, per ogni singola imposta, congiuntamente maggiore di €. 103.291,97 e del 10% degli elementi attivi dichiarati o, comunque, di €. 2.065.827,59.

Ebbene, su detta base, va chiaramente esclusa la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale in ordine alle violazioni contestate in materia di IVA, essendo gli importi evasi -secondo la stessa determinazione dell'ADE- di molto inferiori alla richiamata soglia di punibilità, ovvero pari ad €.40.000,00 per il periodo d'imposta 2005 (Modello Unico 2006, cfr. avviso di accertamento n.) e ad €. 66.114,86 per l'anno d'imposta 2006 (Modello Unico 2007, cfr. avviso di accertamento n.).

A tanto consegue l'impossibilità di configurare il reato di dichiarazione infedele in materia di IVA (come si evince peraltro dal stesso PVC della GdF, ove la *notitia criminis* viene indicata con esclusivo riferimento alle violazioni in materia di IRES), l'insussistenza dell'obbligo di denuncia e, in virtù di ciò, la carenza dei presupposti per il raddoppio dei termini d'accertamento (sicché gli stessi provvedimenti risultano in materia di IVA in ogni caso intempestivi).

Per quanto concerne, invece, le maggiori imposte dovute a fini IRES, le stesse superano la soglia di €. 103.291,97 ma non quella di €. 2.065.827,59; non potendo tuttavia valutarsi il loro rapporto percentuale con le imposte già dichiarate (non note per mancanza delle dichiarazioni dei redditi, che era onere della A.F. produrre), risulta in sostanza impossibile verificare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini d'accertamento (il cui onere probatorio grava, come più volte richiamato, sull'A.F.).

Conclusivamente l'appello è, per tutte le ragioni suesposte, solo parzialmente fondato.

In riformata della sentenza impugnata va, quindi, rilevato il difetto dei presupposti per il raddoppio dei termini d'accertamento, cui consegue la dichiarazione dell'intempestività degli avvisi di accertamento nn. e e della nullità dei medesimi per violazione dell'art. 43, co. 2, DPR n.600/1973 e art. 57, co. 2, DPR n.633/1972.



Stante la soccombenza reciproca delle parti e la particolare complessità della materia trattata, si dispone la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

p.q.m.

accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza,

1 dichiara inapplicabile agli avvisi di accertamento nn. e

dell'8.10.2012 (notificati in data 15.10.2012) la disciplina di cui agli artt.

43. co. 3, DPR n.600/1973 e art. 57. co. 3, DPR n.633/1972;

1 dichiara intempestivi gli avvisi di accertamento nn. e

dell'8.10.2012 (notificati in data 15.10.2012);

1 dichiara nulli avvisi di accertamento nn. e

dell'8.10.2012 (notificati in data 15.10.2012) per violazione degli artt. 43. co. 2, DPR n.600/1973 e art. 57. co. 2, DPR n.633/1972;

1 conferma sotto ogni altro aspetto la sentenza impugnata;

1 spese del doppio grado compensate.

Così deciso in Bari, 5 marzo 2015

Il Giudice est.

(Dott. Salvatore Casciaro)



Il Presidente

(Dott. Amedeo Urbano)

